

Circolare n. 5

Prot. n.

Aggius, li 08.09.2024

IST. COMPR.VO STATALE - AGGIUS
Prot. 0007788 del 08/09/2024
I (Uscita)

Al personale SCOLASTICO
dell'I.C. di Aggius

Al DSGA
AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE

Agli ATTI

Oggetto: disposizioni per la gestione dell'inadempimento dell'obbligo di istruzione

Gentilissimi,

come è noto, il dirigente scolastico è responsabile della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione, sul cui contenuto e normativa di riferimento si rinvia [all'apposita sezione](#) del sito ministeriale.

La [legge n. 159 del 13 novembre 2023](#), ha introdotto modifiche [all'art. 114 del d.lgs. 297/1994](#) (Testo Unico delle leggi sulla scuola), di cui riporto di seguito un estratto:

(... omissis)

4. Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono *assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi.*

Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

5. In caso di violazione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, il sindaco procede ai sensi dell'[articolo 331 del codice di procedura penale](#) se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo, previamente ammonita, non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione. Parimenti il sindaco procede ai sensi dell'[articolo 331 del codice di procedura penale](#) in caso di elusione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 4

6. Si considerano giustificate le assenze dalla scuola di cui all'[articolo 17, comma 4, della legge 22 novembre 1988, n. 516](#), e all'[articolo 4, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 101](#).

Gli esercenti che non si assicurino della regolare frequenza incorrono nel reato previsto dall'art. 570 ter del codice penale.

Art. 570 ter. c.p.

Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.

Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.

Dall'inasprimento delle sanzioni consegue la **necessità di vigilare con la massima attenzione** al fine di mettere in atto le procedure previste dalla legge.

A tal fine si impartiscono le seguenti disposizioni:

DOCENTI:

1. In caso di assenza di 15 giorni anche non consecutivi non giustificati nell'arco di tre mesi, con la collaborazione ed anche su eventuale invito dei componenti del consiglio/team di classe, tutti tenuti al controllo, i coordinatori di classe **inviano la segnalazione** alla segreteria alunni utilizzando l'apposito modulo denominando il file *inadempienza classe plesso cognome alunno nome alunno*.
2. Prima di inviare la segnalazione, **si controlla se le assenze siano state giustificate**, anche tardivamente.
3. Informano tempestivamente la segreteria della eventuale **ripresa della frequenza**.

SEGRETERIA ALUNNI

1. Gli A.A. individuati dal DSGA creano ed aggiornano in tempo reale un file excel con i nominativi degli alunni segnalati e i dati riassuntivi degli atti via via compiuti;
2. Utilizzando il modello già disponibile nel server protocollano, sottopongono a firma del DS ed inviano raccomandata postale A/R a chi esercita la responsabilità genitoriale;

3. Se la frequenza non riprende entro sette giorni dalla ricezione, la segreteria manda segnalazione al Comune
4. Si attende l'esito delle attività svolte dal Comune
5. In ogni caso, se l'assenza supera $\frac{1}{4}$ del monte ore annuale ovvero in caso di frequenza irregolare protratta, nonostante la segnalazione e gli interventi comunali, per oltre 15 giorni non adeguatamente giustificati in tre mesi, la segreteria predispone e protocolla il modulo di denuncia alla Procura della repubblica per la firma del digitale del DS e l'invio tramite pec.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesca Spampani

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse